



agenzia del
Territorio

Ufficio provinciale di CASERTA
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Nota di iscrizione

Registro generale n. 50846
Registro particolare n. 8732
Presentazione n. 109 del 11/11/2008

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio


Liquidazione	Totale	€ 35,00		
	Imposta ipotecaria	-	Imposta di bollo	-
	Tassa ipotecaria	€ 35,00	Sanzioni amministrative	-

Esenzione da Imposta Ipotecaria ai sensi di DPR 29/09/1973, n.601 art.15 e seguenti

Eseguita la formalità.

Somma pagata € 35,00 (Trentacinque/00)
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 39677
Protocollo di richiesta CE 152711/2 del 2008

Il Conservatore
Delegato Aldo Della Selva



Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data 03/11/2008
Notaio MATANO MARIO
Sede SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Numero di repertorio 155701/20442
Codice fiscale MTN MRA 44P12 H875 P

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA
Derivante da 0168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO
Capitale € 145.000,00 Tasso interesse annuo 6,4% Tasso interesse semestrale -
Interessi € 72.500,00 Spese - Totale € 217.500,00
Presenza di condizione risolutiva - Durata 30 anni
Termine dell'ipoteca - Stipulazione contratto unico SI

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune E932 - MARCIANISE (CE)
Catasto FABBRICATI



Ufficio provinciale di
Caserta e Territorio

Ufficio provinciale di CASERTA
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Nota di iscrizione

Registro generale n. 50846
Registro particolare n. 8732
Presentazione n. 109 del 11/11/2008

Pag. 2 - Fine

Sezione urbana	-	Foglio	5	Particella	845	Subalterno	4
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO			Consistenza	5,5 vani		
Indirizzo	VIA CLANIO					N. civico -	
Piano	2						

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di CREDITORE IPOTECARIO
Denominazione o ragione sociale BANCA PER LA CASA S.P.A.
Sede MILANO (MI)
Codice fiscale 13263030150 Domicilio ipotecario eletto -
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di DEBITORE IPOTECARIO
Cognome DEL PRETE Nome TOMMASO
Nato il 13/09/1977 a CASERTA (CE)
Sesso M Codice fiscale DLP TMS 77P13 B963 Q
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1 In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E SS DEL D. LGS. 385/1993 (DI SEGUITO ANCHE DENOMINATO T.U.), LA BANCA CONCEDE ALLA PARTE MUTUATARIA CHE ACCETTA UN MUTUO ASSISTITO DA GARANZIA IPOTECARIA PER COMPLESSIVI EURO CENTOQUARANTACINQUEMILA/00 (EURO 145.000,00). LA PARTE MUTUATARIA DICHIARA DI AVER RICEVUTO DALLA BANCA LA SOMMA SOPRAINDICATA, AL NETTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E DI ALTRI ONERI ACCESSORI, COME DA LETTERA CONSEGNATA ALLA PARTE MUTUATARIA ED IN CONFORMITA' ALLE SUE ISTRUZIONI, E NE RILASCIAMPIA QUIETANZA CON IL PRESENTE ATTO. LA DURATA DEL MUTUO E' FISSATA IN ANNI TRENTA (30). LA PARTE MUTUATARIA SI OBBLIGA A RIMBORSARE DETTA SOMMA DI EURO 145.000,00, ENTRO ANNI TRENTA (30) DALLA DECORRENZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO, MEDIANTE MENSILITA' POSTICIPATE, DA PAGARSI SENZA INTERRUZIONE, SENZA NECESSITA' DI ESPRESSA RICHIESTA DA PARTE DELLA BANCA. DETTE MENSILITA' COMPRENDONO QUOTA DI CAPITALE - PREDETERMINATA IN MISURA CRESCENTE - NECESSARIA PER COMPIERE GRADUALMENTE LA RESTITUZIONE DELL'INTERA SOMMA FINANZIATA NEL PERIODO CONVENUTO DI ANNI 30, OLTRE AD INTERESSI. DAL GIORNO SUCCESSIVO AL 3 NOVEMBRE 2008 DECORRERA' IL PIANO DI AMMORTAMENTO. PER OGNI EFFETTO DI LEGGE, ANCHE AI FINI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA, LA BANCA ELEGGE DOMICILIO PRESSO LA PROPRIA SEDE 20144 MILANO, VIA TORTONA, 33. LA PARTE MUTUATARIA, NONCHE' DATRICE DI IPOTECA E LA PARTE FIDEJUBENTE COME IN COMPARSA O, SE QUI IRREPERIBILI, PRESSO LA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI RESIDENZA.

Notario MARIO MATANO
Piazza Garibaldi, 51
81025 S. MARIA CAPUA V. (CE)
Via Felice, 15
81025 MARCIANISE (CE)

Reg. S. Maria Capua

10-11-2008

el N. 8551

REPERTORIO N. 155701

RACCOLTA N. 20442

BANCA PER LA CASA S.P.A.

ATTO DI ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONTRATTUALE DI MUTUO IPOTE-
CARIO EROGABILE IN

UNICA SOLUZIONE E DI COSTITUZIONE DI IPOTECA

Ai sensi dell'art.38 e seguenti del D.Lgs. n. 385/1993

e del D.P.R. 601/1973

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno tre del mese di novembre, in
Marcianise alla via Felice n.15, ove richiesto

(3 NOVEMBRE 2008)

Innanzi a me Avv. MARIO MATANO, Notaio in Santa Maria Capua
Vetere, nel cui Collegio Notarile sono iscritto,

SONO COMPARI

per la "parte mutuataria, il Signore:

DEL PRETE TOMMASO, nato a Caserta (CE) il 13 settembre
1977, con domicilio anche fiscale in Marcianise (CE) alla Via
Filippo Marchetti N. 25, Codice Fiscale Dichiarato Numero:
DLP TMS 77P13 B963Q;

che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei
beni;

per la "parte fidejubente, la Signora:

COMPARONE PASQUA, nata a Cancellò ed Arnone (CE) il 20 ot-

tobre 1959, con domicilio anche fiscale in Parma (PR) alla

Via Cocconi Ildebrando n.13, Codice Fiscale Dichiarato Nume-

ro: CMP PSQ 59R60 B581S;

- per la parte datrice di ipoteca:

- DEL PRETE TOMMASO, come sopra generalizzato.

Io Notaio sono certo della identità personale di detti compa-
renti.

PREMESSA


Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per
farne parte integrante e sostanziale il documento di sintesi,
predisposto in base alle istruzioni di Banca d'Italia del 25
luglio 2003, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ago-
sto 2003.

Di tale documento non viene data la lettura, previa espressa
dispensa ricevuta dai componenti, i quali dichiarano di ben
conoscerlo, per averne già preso visione prima d'ora.

E dichiarano:

- che la parte mutuataria ha richiesto a **BANCA PER LA CASA**
S.P.A. con sede in Milano in Via Tortona, 33, Capitale Sociale
Euro 575.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese
di Milano e codice fiscale 13263030150, Banca iscritta al-
l'Albo delle Banche al n. 03198.9 - ed appartenente al Gruppo
Bancario UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depo-
siti, (di seguito denominato anche "Banca") un mutuo fonda-

Espresso
Ad
Notaio
Bo
man



rio con garanzia ipotecaria sull'immobile sito in Marcianise

(CE) alla via Tevere n.3, di seguito meglio specificato;

che Banca per la Casa S.p.A. ha deliberato di accordare il

mutuo richiesto per l'importo di Euro 145.000/00, alle condi-

zioni precisate nella Proposta Contrattuale contenuta nella

lettera del 27 dicembre 2008, che in copia, previa sottoscri-

zione da parte dei componenti e di me Notaio, viene allegata

al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante

e sostanziale.

Da premesso e confermato, la parte mutuataria in relazione

alla citata Proposta Contrattuale di mutuo, dichiara con il

presente atto di accettare tutte le condizioni che discipli-

nano il mutuo stesso e la sua erogazione, condizioni che ven-

gono qui di seguito trascritte e sottoscritte in segno di

piena e completa accettazione:

ART. 1:

OGGETTO DEL CONTRATTO

Ai sensi degli Artt. 38 e ss del D. Lgs. 385/1993 (di seguito

anche denominato T.U.), la Banca concede alla parte mutuata-

ria che accetta un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per

complessivi Euro centoquarantacinquemila/00 (Euro 145.000,00).

La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la

somma sopraindicata, al netto dell'imposta sostitutiva e di

altri oneri accessori, come da lettera consegnata alla parte

mutuataria ed in conformità alle sue istruzioni, e ne rila-

scia ampia quietanza con il presente atto.

La parte mutuataria da quietanza di detto importo riconoscendosene debitrice per se e per i propri successori in via fra tutti solidale e indivisibile.

Previa espressa autorizzazione dalla parte mutuataria, è stato trattenuto, dalla somma erogata, l'importo totale di Euro 2.010,50 (duemiladieci/50), quale rimborso di quanto appresso indicato:

- Euro 362,50 (trecentosessantadue/50) quale rimborso imposta sostitutiva di cui al d.p.r. 29/9/73 n.601 e successive modificazioni;

- Euro 400,00 (quattrocento/00) quale rimborso delle spese di istruttoria;

- Euro 1.248,00 (milleduecentoquarantotto/00) quale rimborso del premio per la polizza di assicurazione incendio scoppio.

Il mutuo è concesso ed accettato ai patti e sotto gli obblighi portati dal presente contratto, dal Codice Civile dal Testo Unico di Legge Bancaria e dalle clausole contenute nel

"Capitolato delle Condizioni Generali dei Contratti di Mutuo con Garanzia Ipotecaria", che, firmato dalle parti e da

me notaio, si allega sotto la lettera "C" al presente atto

per formarne parte integrante e sostanziale. Dichiaro la parte

mutuataria di conoscere le dette clausole per averne avuto

in precedenza testuale comunicazione, di accettarle ed appro-

varle integralmente e, specificatamente, anche agli effetti

dell'art. 1341 c.c. con particolare riferimento a quelle riportate nel capitolato stesso:

art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi;

art. 4 - Obblighi;

art. 5 - Ispezione degli immobili ipotecati e diminuzione della garanzia;

art. 6 - assicurazione;

art. 7 - risoluzione del contratto di finanziamento;

art. 8 - Imputazione dei pagamenti;

La parte mutuataria, autorizza sin da ora la Banca ad addebitare sul conto corrente numero 000011163862 intestato a DEL PRETE TOMMASO ed intrattenuto presso la Filiale di MARCIANISE di UniCredit Banca S.p.A. le rate di ammortamento alle rispettive scadenze.

Nel caso non fosse possibile per qualsiasi causa addebitare automaticamente la rata sul conto corrente bancario della parte mutuataria, questa è comunque obbligata ad effettuare il pagamento entro il giorno successivo alla data di scadenza della rata.

ART. 2:

TERMINI E MODALITA' DEL RIMBORSO

La durata del mutuo è fissata in anni trenta (30).

La parte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di Euro 145.000,00, entro anni trenta (30) dalla decorrenza del piano di ammortamento, mediante mensilità posticipate, da pa-

garsi senza interruzione, senza necessità di espressa richiesta da parte della Banca.

Dette mensilità comprendono quota di capitale - predeterminata in misura crescente - necessaria per compiere gradualmente la restituzione dell'intera somma finanziata nel periodo convenuto di anni 30, oltre ad interessi.

Dal giorno successivo al 3 novembre 2008 decorrerà il piano di ammortamento.

Sino a tale data la parte mutuataria farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato al successivo art. 3.

ART. 3:

INTERESSI

Il tasso di interesse è stabilito nella misura fissa del 6,4% in ragione d'anno, per tutta la durata del mutuo, corrispondente all'IRS a trenta anni pubblicato su "Il Sole 24 Ore" colonna lettera (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti) arrotondato allo 0,05 successivo, in essere per valuta il 1° ottobre 2008, primo giorno del mese di delibera del mutuo, pari a 4,85 punti percentuali, maggiorato di 1,55 punti percentuali in ragione d'anno.

In difetto di tali pubblicazioni su "Il Sole 24 Ore", si è fatto riferimento all'ultima pubblicazione disponibile sul medesimo quotidiano.

Nel caso di cessata o mancata rilevazione e pubblicazione del

suddetto parametro da parte del quotidiano medesimo, di omissione del suddetto parametro o di dato manifestatamente sbagliato (per esempio a seguito di un errore tipografico), è stato assunto il tasso rilevato autonomamente dalla Banca sulle pagine della Reuters ed identificato come Eur-ISDA-Eurobor Swap Rate delle ore 11.00, per la data sopra indicata. La parte mutuataria prende atto ed accetta che l'I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) per il mutuo in oggetto è pari al 6,643834% annuo.

ART. 4:

INTERESSI DI MORA

In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto, in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 2,00000 punti percentuali in ragione d'anno.

Sui detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.

La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art 2 comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

ART. 5:

IPOTECA

A garantire il puntuale rimborso del mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto e dall'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, la parte mutuataria e datrice di ipoteca, ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 del D. LGS. 385/1993 concede a favore di " BANCA PER LA CASA S.P.A. " .

IPOTECA

sopra l'immobile e le accessioni, i miglioramenti e le pertinenze relativi, di cui alla seguente descrizione:

= unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Marcianise (CE) alla via Tevere n.3 e precisamente:

- APPARTAMENTO posto al secondo piano con accesso dalla porta posta a destra di chi sale le scale, composto da tre vani ed accessori con sovrastante sottotetto, confinante con scala condominiale, beni Antinozzi-Guerriero, beni Sparaco, con Via Tevere, salvo se altri;

riportato in catasto urbano del Comune di Marcianise al foglio 5, particelle:

- 845 sub. 4, Via Clanio, P.2-3, categoria A/3, classe 3^a, vani 5,5, r.c.Euro 366,43.

Detta ipoteca viene concessa per la complessiva somma di euro duecentodiciassettemilacinquecento/00 (Euro 217.500,00) che comprende in via presuntiva:

- euro 145.000,00 per capitale finanziato e euro 72.500,00 per interessi, anche di mora, nella misura sopra determinata, spese anche giudiziali, premi di assicurazione, tasse, imposte e qualunque altra somma che potesse rappresentare un credito della banca in dipendenza del presente contratto, dell'allegato Capitolato delle condizioni generali o di legge anche per i casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine.

Il concedente acconsente che a richiesta di chiunque la presente ipoteca venga iscritta (e successivamente rinnovata nel caso di mutuo con durata superiore ai 20 anni) presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Dichiara, assumendo ogni conseguente responsabilità, che detto immobile è nella sua libera ed esclusiva proprietà e disponibilità e che non è soggetto ad alcuna iscrizione o privilegio precedente né ad alcuna trascrizione, a servitù, non apparenti o ad altro vincolo od onere, anche per imposte o di piano regolatore, che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria concessa a fronte del finanziamento, ad eccezione di ipoteca di primo grado iscritta in data 25 febbraio 1995 ai nri.4421/438 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di S.Maria C.V., il cui debito risulta alla data odierna integralmente estinto ed in corso la relativa cancellazione da parte della Banca creditrice secondo le vi-

genti disposizioni di legge.

ART. 6:

COMMISSIONI E SPESE

La parte mutuataria è obbligata a corrispondere alla Banca le commissioni e spese di seguito riportate.

All'atto dell'erogazione, le spese sono trattenute dalla somma erogata, così come meglio descritte all'art. 1 del presente contratto.

Nel corso del rapporto:

- Gestione addebito in conto presso UniCredit Banca S.p.A.: nessuna spesa.

Nel caso di chiusura del conto corrente presso UniCredit Banca S.p.A.: gestione RID: Euro 3,00 per ogni rata di mutuo o altro pagamento relativo al mutuo fino alla fine dell'anno nel corso del quale è intervenuta la chiusura del conto corrente presso UniCredit Banca S.p.A.

- Spese amministrative di gestione: Euro 30,00 annui addebitati alla prima rata di ciascun anno successivo a quello di stipula; nel caso di chiusura del conto corrente presso UniCredit Banca S.p.A. detto importo verrà elevato a Euro 60,00 in quanto comprensivo delle spese gestione RID.

- Rinnovo d'ipoteca, nel caso di mutuo con durata superiore a 20 anni: Euro 120,00.

Inoltre tutte le spese del mutuo, sia antecedenti sia conseguenti al medesimo, comprese quelle relative al rilascio di

copie del presente contratto autentiche od in forma esecutiva, e quelle relative alle formalità d'iscrizione o annotamento ipotecari, vengono assunte a proprio carico dalla parte mutuataria.

La Parte Mutuataria, oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta alla Banca e da questa trattenuta sulla somma erogata, al momento dell'erogazione stessa, si impegna a versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta (comprehensive delle eventuali sanzioni) che la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al presente atto, in conseguenza dell'erronea o mendace dichiarazione resa, in merito all'immobile oggetto di garanzia.

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le commissioni e le spese applicate al contratto di mutuo e indicate al presente articolo, dando comunicazione alla parte mutuataria con un preavviso minimo di 30 giorni, ai sensi dell'art.118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) del d.lgs. 385/93 Testo Unico Bancario(T.U.B.).

La comunicazione, che verrà fornita in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, riporterà in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

La parte mutuataria approva specificamente - ai sensi dell'art. 117 comma quinto del T.U.B. - tale facoltà della Banca.

Confirma

Al Redo Document

Confirma

Si conviene espressamente che la facoltà di modifica spettante alla Banca non potrà riguardare il tasso riportato al precedente articolo 3.

Ai sensi dell'art.118 del T.U.B. la parte mutuataria ha il diritto di recedere dal contratto di mutuo, in caso di modifiche sfavorevoli, entro 60 giorni, senza spese di chiusura e alle condizioni precedentemente praticate.

ART. 7:

ESTINZIONE ANTICIPATA

La parte mutuataria può in qualsiasi momento fare rimborsi parziali o estinguere anticipatamente il mutuo a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito.


Non sarà dovuta alla Banca alcuna commissione di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo.

Le disposizioni sopra indicate si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, anche attraverso la risoluzione del contratto.

ART. 8:

FIDEJUSSIONE

La parte fidejubente, così come costituita nel presente con-



tratto, dichiara di assumere nei confronti della Banca, gli stessi obblighi assunti dalla Parte Mutuataria, promettendo espressamente di adempiere alle obbligazioni stesse qualora il debitore principale non le adempisse totalmente o in parte e comunque sino alla concorrenza di un importo pari al 150% della somma mutuata.

I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 cod.civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.

La fidejussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche moratori ed ogni altro accessorio, nonchè per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa dei fidejussori.

Il fidejussore non può recedere dalla garanzia prestata, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite, anche nel caso di rinnovi o proroghe, totali o parziali del mutuo. I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore salvo che il fidejussore, almeno dieci giorni lavorativi bancari prima della scadenza ori-

ginaria o prorogata, non abbia avvisato la Banca - per raccomandata o telegramma o con comunicazione scritta - che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutoLe per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardo nel pagamento, il fidejussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore.


Il fidejussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Il fidejussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.

La banca è comunque tenuta, a richiesta del fidejussore, a comunicargli l'entità della obbligazione garantita quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fidejussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti

Confirme l'opera

Ad Petli Dacianu



l'esposizione.

Il fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti, ancorchè confidejussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta.

La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fidejussore con pieno effetto all'indirizzo in comparsa indicato o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Il fidejussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fidejussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

ART. 9

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'accettazione della proposta di mutuo dovrà ritenersi cono-

sciuta dalla Banca nel momento in cui verrà sottoscritto il presente atto dalla parte mutuataria, dagli eventuali Garanti e dal Notaio, presso il cui Studio, solo a tale specifico fine, la banca ha eletto domicilio.

ART. 10

ELEZIONE DI DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria, la Banca elegge domicilio presso la propria sede 20144 Milano, Via Tortona, 33.

La parte mutuataria, nonché datrice di ipoteca e la parte fidejudente come in comparsa o, se qui irreperibili, presso la casa comunale del comune di residenza.

ART. 11

ONERI FISCALI

Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche e integrazioni.

L'importo dell'imposta sostitutiva applicabile ai sensi della normativa sopra richiamata viene trattenuto dalla Banca all'atto dell'erogazione del mutuo nella misura determinata in base alla dichiarazione resa dal mutuatario che, firmata dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il mutuatario conferma ad ogni effetto quanto dichiarato ne

Conservatore
Al Notaio

predetto allegato.

La Parte Mutuataria, oltre all'ammontare dell'imposta sostitutiva riconosciuta alla Banca e da questa trattenuta sulla somma erogata, al momento dell'erogazione stessa, si impegna a versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta (comprehensive delle eventuali sanzioni) che la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al presente atto, in conseguenza dell'erronea o mendace dichiarazione resa, in merito all'immobile oggetto di garanzia.

ART. 12

TRASPARENZA

Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relative alle norme della trasparenza, la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'"Avviso delle principali norme sulla trasparenza", dei Fogli Informativi inerenti le condizioni applicabili al presente contratto. Inoltre dichiara di essersi avvalsa del diritto all'informazione precontrattuale e di aver ricevuto copia del contratto completo di allegati, prima della stipula.

La parte mutuataria dichiara di non essersi avvalsa del diritto all'informazione precontrattuale.

Le parti esimono me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.


Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me letto ai componenti, che dichiarano di approvarlo e confermarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, tanto qui in calce che a margine degli altri fogli alle ore tredici.

Consta di fogli cinque per facciate diciotto fin qui.

Ad Petre Douay

Comparse Pajon



Copia conforme all'originale

Si rilascia per uso

Bureau 5/16

S. Maria C.V. 12-21-2009

